N. 120/2005 R.M.P.

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE I PENALE - MISURE DI PREVENZIONE

Il Tribunale di Palermo, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone socialmente pericolose, composto dai seguenti magistrati:

- Presidente
- Giudice
- Giudice rel.

riunito in camera di consiglio per deliberare sulla domanda di ammissione del credito (*ex art.* 1 c. 199 della L. 228/12) avanzata in data 11 giugno 2013 da in relazione al procedimento n. 120/2005 R.M.P.;

esaminati gli atti;

sentite le conclusioni del Pubblico Ministero e della difesa della ricorrente e sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza camerale del giorno 26 novembre 2015, ha pronunciato il seguente

DECRETO

La domanda in questione è volta ad ottenere l'ammissione al pagamento del credito (di seguito meglio specificati) ai sensi dell'art. 1 c. 199 della L. 228/12.

Come disposto dal menzionato art. 1 c. 194 e ss., pur essendo inibita l'azione esecutiva sui beni definitivamente confiscati, alcune categorie di creditori (quelli muniti di ipoteca su detti beni iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro; quelli che abbiano promosso una procedura esecutiva sui medesimi beni, o che siano intervenuti nella stessa in data anteriore all'entrata in vigore della l. 228/12, sempre che il pignoramento sui beni confiscati sia stato trascritto in data anteriore alla trascrizione del sequestro; i titolari di credito da lavoro subordinato, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 94/15) possono chiedere l'ammissione del proprio credito, con domanda (da formulare, a pena di decadenza, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della L. 228/12 o dalla confisca definitiva – se appunto intervenuta dopo l'entrata in vigore stessa) "*ai sensi dell'art. 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*".

In base a tale ultimo richiamo e al disposto di cui al comma 200, la domanda deve contenere le generalità del creditore, la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda con i relativi

documenti giustificativi (l'espressione evoca senza particolari difformità il disposto di cui all'art. 163 c.p.c.), l'eventuale indicazione del titolo di prelazione; l'incidente di esecuzione promosso con detta domanda è volto ad accertare, oltre che la sussistenza e l'ammontare del credito, anche la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 52 del D. Lgs. 159/11, ovverosia – nel caso che qui interessa – "*che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità*".

Tanto premesso, la ricorrente ha proposto la propria domanda in relazione al credito nascente dal decreto ingiuntivo n. 296/1993, emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 25 marzo 1993 su ricorso di BANCO DI SICILIA S.p.A. nei confronti di [redacted] e [redacted], in atti generalizzati, in forza del quale è stata incoata procedura di espropriazione immobiliare n. 134/94 R:Es. innanzi allo stesso Tribunale.

Come si evince dall'esposizione dello stesso ricorrente e dagli atti dal medesimo offerti in produzione, a seguito del decreto di sequestro emesso il 17 giugno 2005, trascritto il 26 luglio 2005 ai nn. 24081/41466, questo Tribunale ha disposto la confisca del bene pignorato con decreto 7 febbraio 2007 (divenuto definitivo), trascritto in data 28 settembre 2007 ai nn. 65482/41605.

La domanda non può essere accolta, difettando la prova della ricorrenza di tutte le condizioni di legge.

Preliminarmente, va infatti ribadito anche in questa sede che "*l'elaborazione giurisprudenziale maturata, soprattutto nell'ambito penale, e la veste sostanziale di attore nel procedimento giurisdizionale di ammissione, che assume il creditore, convergano nell'addossare a quest'ultimo la prova positiva delle condizioni per l'ammissione al passivo del suo credito. Tale conclusione è conforme al canone ermeneutico dell'intenzione del legislatore (art. 12 preleggi) (Cass. sez. un. civ. n. 10532 del 2013)*" (in tal senso si è espressa, di recente, Cass. n. 10770/15; anche Cass. n. 28839/15 ha ribadito come si articoli l'onere probatorio, comunque gravante sul creditore istante).

Nella specie, assume carattere assorbente la questione della successione nella titolarità del credito (rispetto alle vicende legate alla sottoposizione del bene staggito a misura di prevenzione). Alla luce della documentazione offerta dall'istante:

- risulta che [redacted] sia divenuta titolare del credito a seguito della cessione di esso da parte di BANCO DI SICILIA S.p.A.;
- non si può collocare la cessione in data anteriore alla annotazione sui pubblici registri immobiliari dei detti decreti di sequestro e confisca, essendo stata documentata unicamente la comunicazione al debitore della cessione, con missiva del 13 novembre 2007, e dunque successiva alla trascrizione dei medesimi decreti.

Orbene, la recente giurisprudenza di legittimità è stata in più occasioni investita della questione, approfondendo la rilevanza dei casi come quelli in esame, e verificando la ricaduta della successione cronologica fra sequestro e cessione del credito. In particolare, interrogandosi – nel caso di cessione di credito successiva alla trascrizione del sequestro – sull'estensione dell'onere della prova gravante sul ricorrente (se, cioè, tenuto a provare la buona fede del suo dante causa), è stato condivisibilmente ritenuto che "*il terzo (sia esso creditore originario che il creditore ad esso succeduto in virtù di negozi giuridici) che sia diventato creditore del proposto in data successiva alla trascrizione del sequestro, è costituito ipso iure in mala fede*" (Cass. n. 28839/15 e n. 28842/15, che ha pure inteso conferire continuità a quella giurisprudenza in base alla quale "*il terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione gode della medesima tutela del creditore originario, al quale viene riconosciuta a condizione che risultino l'anteriorità dell'iscrizione del titolo o dell'acquisto del diritto rispetto al provvedimento cautelare o ablativo intervenuto nel procedimento di prevenzione e la sua buona fede, intesa come affidamento incolpevole, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni siano realizzate in capo al cedente*" – Cass. n. 16743/08).

Il ragionamento svolto risulta assolutamente condivisibile, valorizzando i seguenti dati:

- dal punto di vista testuale, l'art. 52 del d.lgs. 159/11 è chiaro nel richiedere due distinte condizioni: a) che il diritto del terzo risulti da atto avente data certa anteriore al sequestro; b) che non fosse strumentale all'attività illecita o, in caso di strumentalità, che tale nesso fosse ignorato dal terzo in buona fede. La necessaria ricorrenza di entrambe le condizioni non consente di ritenere ammissibili interpretazioni abrogatrici della norma (come quella che volesse prescindere dalla data di acquisto del diritto da parte del terzo, ammettendolo alla particolare procedura di pagamento prevista dall'art. 1 c. 200 e ss. l. 228/12 a prescindere dalla data in cui il suo credito sia sorto – si consideri, peraltro, che la disciplina citata, applicabile ai casi non regolati dal d. lgs. 159/11, ha inibito ai creditori l'azione esecutiva dei soli beni confiscati in via definitiva; peraltro la natura eccezionale dell'ammissione al pagamento da parte dello Stato va adeguatamente considerata, tenendo pur presente che si discute della possibilità che lo Stato soddisfi un credito nei confronti di soggetto diverso, da cui lo Stato stesso non ha acquistato il bene gravato da ipoteca a titolo derivativo, ma a seguito di confisca);
- tale scelta del legislatore (frutto di un contemperamento fra contrapposti interessi) è pure coerente con la giurisprudenza affermatasi anche prima dell'introduzione dell'istituto (allorquando, pur in presenza di una lacuna legislativa, si ammetteva pacificamente l'incidente di esecuzione volto all'accertamento della buona fede del terzo), la quale escludeva l'invocata tutela al terzo che invocava la sua buona fede nell'acquisto del diritto successivamente alla trascrizione del sequestro e della confisca, rilevando che "*tale elemento cronologico era, quindi, preclusivo della buona fede e dell'affidamento incolpevole, attesa la conoscenza o la*

possibilità di conoscenza dell'esistenza del provvedimento di sequestro attraverso la normale diligenza" (Cass. n. 29197/11);

- non è condivisibile (come pure già ritenuto da Cass. n. 8015/07) l'assunto in base al quale la particolare modalità di cessione del credito ("in blocco", ai sensi della normativa sulla cartolarizzazione, che ha sostanzialmente consentito agli istituti di credito di cedere un numero indeterminato di rapporti, individuandoli per categorie) rende inesigibile la verifica delle condizioni giuridiche dei beni ipotecati a garanzia dei singoli crediti oggetto di cessione, atteso che "*l'acquisto in massa dei crediti non viene effettuato "alla cieca", ma sulla base di un'analisi dei crediti proprio perché, solo ove se ne conosca la qualità (e la quantità) si può determinare il prezzo di vendita*" (Cass. n. 28839/15). Peraltro, non potrebbe ritenersi meritevole di tutela la posizione del soggetto che proceda all'acquisto dei crediti "in sofferenza" senza alcuna verifica (peraltro in relazione ad un vincolo sul bene ipotecario posto a tutela di un interesse pubblico, idoneo a trasferire la proprietà in capo allo Stato).

Alla luce di tali premesse, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto (in ossequio ai quali la domanda in oggetto non può essere accolta): "*ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, la confisca pregiudica ipso iure i diritti di credito dei terzi che risultino da atti aventi data certa posteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca posteriore al sequestro, sicché, essendo il creditore istante* [diventato titolare del diritto in data successiva al sequestro] *costituito automaticamente in colpa, diventa irrilevante la prova sulle ulteriori condizioni previste nell'art. 52, comma 1, lett. b), D.Lgs. cit.*"; ha ribadito pure che *"l'onere probatorio, per il creditore istante, si articola nelle seguenti modalità: a) deve, innanzitutto, provare che, nel momento in cui concesse il credito al proposto, non risultava trascritto sui beni del proposto alcun decreto di sequestro finalizzato alla confisca"*.

Nei medesimi termini si è pure pronunciata Cass. n. 38821/15, avvalorando così la fondatezza e la solidità della riferita interpretazione della disposizione.

Ne consegue che non può in questa sede affermarsi che l'istante sia divenuta titolare del credito in virtù di atto anteriore alla trascrizione del sequestro, ciò che impone il rigetto della domanda, restando assorbito l'esame di ogni ulteriore profilo (relativo alla ritenuta estraneità del credito all'attività illecita è assorbito).

P.Q.M.

rigetta la domanda di ammissione del credito (ex art. 1 c. 199 della l. 228/12) come sopra avanzata.

Manda alla cancelleria gli adempimenti di rito e le comunicazioni di legge.

Palermo, 25 maggio 2016

Il Giudice estensore
Giovanni Francolini

Il Presidente
Giacomo Montalbano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 25-05-2016
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Daniela Sguali